

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Verbale n. 1 del 31/01/2022

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE (PTFP) 2022/2024”

Il sottoscritto Rag. Celestino Villa, Revisore Unico,

- premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo Organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- visto il contenuto delle norme dettate dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 che fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di contenimento della stessa;

- vista la normativa introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che individua i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato;

- richiamato il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, ed in particolare i valori soglia in esso previsti;

- visto il contenuto dell'art. 7, comma 1, del suddetto DM adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 che al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline previste dall'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019 e dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 ha espressamente previsto che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

- richiamata la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, esplicativa delle disposizioni di cui al DM suddetto;

- vista la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 164/2020/PAR che rileva che *“i limiti della spesa del personale di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019 qualora il Comune la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557-quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del DL n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la*

maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006";

- visti i limiti di spesa del personale per l'anno 2022 unitamente alle capacità assunzionali dell'Ente;

- vista la proposta di delibera di cui all'oggetto ed i relativi allegati;

PRESO ATTO

- a) che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del Decreto 17 marzo 2020, rientrano nelle *"spese del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico di impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;
- b) che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, per entrate correnti si intende la *"media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata"*;
- c) che la maggior spesa derivante dalle assunzioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale, attuata sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del DL n. 34/2019 come attuato dal DM 17 marzo 2020, non è stata computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006 come previsto dalla citata delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 164/2020/PAR;
- d) che la spesa del personale, al netto della maggior spesa derivante dalle assunzioni attuata sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del DL n. 34/2019, rispetta i limiti previsti dai commi 557-quater e 562 della L. n. 296/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Organo di Revisione:

VISTO

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 268/2000 dai responsabili dei servizi;

RILEVATO CHE L'ENTE

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale evidenziando la situazione di non soprannumerarietà ed eccedenza di personale;
- con delibera di G.C. n. 71 del 14/07/2020 ha approvato il Piano Azioni positive relativo al triennio 2020-2022;

ACCERTA

- che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale, così come integrata con il provvedimento proposto in approvazione alla Giunta Comunale, rispetta i limiti di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, e sopra meglio specificati;

ASSEVERA

- il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio a seguito dell'adozione del nuovo PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, di cui alla proposta di delibera in oggetto;

ESPRIME

- pertanto parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto rinviando la verifica del rispetto dei limiti di spesa relativa agli anni successivi all'anno 2022 al rilascio dei successivi pareri in base alla normativa vigente pro-tempore, ricordando di provvedere all'adozione del piano delle performance, propedeutico alla possibilità di nuove assunzioni.

Maslianico, 31 gennaio 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Celestino Villa

